



COMUNE DI CROVIANA

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 24 del **Consiglio Comunale**

Oggetto: PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 1963, N. 19 E ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 1963 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 1977, N. 100 - RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020.

L'anno duemilaventuno addì **ventisei** mese di **Novembre** alle ore **20:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

VALORZ GIANLUCA	SINDACO	Presente
ANDREIS FABIO	CONSIGLIERE	Presente
ANGELI LILIANA	CONSIGLIERE	Presente
ANGELI SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
BERRERA GIANPIETRO	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
CESCHI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
CIRINA CLAUDIA	CONSIGLIERE	Assente giustificata
MENAPACE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
MORATTI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
PANGRAZZI NICOLA	CONSIGLIERE	Assente giustificato
SARTORI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
SILVESTRI MARTA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Valorz dott. Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Angeli Liliana e Menapace Antonio.

OGGETTO: PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 49 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale, così come gli orientamenti dottrinali intercorsi in merito all'oggetto della presente deliberazione.

Dato atto come in base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP, attività a cui questo organo ha adempiuto giusta deliberazione n. 34 dd. 29.09.2017 .

Che una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione teso al superamento delle criticità insanabili.

Considerato che ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis della L.P. 01.02.2005 e dell'art. 24 della L.P. 29.12.2016, n. 19, gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31.12 di ogni anno, ad effettuare la suddetta attività nei limiti di cui alla previsioni del TUSP stesso che per le regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 23 del TUSP, rubricato "Clausola di salvaguardia") testualmente dispone: "Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.".

Evidenziato che come risulta da circolare dd. 25.10.2021 del Consorzio dei Comuni Trentini, acquisita a ns. prot. 2957 dd. 26.10.2021, alla luce della formulazione letterale della normativa provinciale ove la cadenza triennale dell'attività di ricognizione ordinaria delle partecipazioni è valida, si ritiene di operarla comunque dato peraltro atto che non si ritiene necessario, rispetto a quanto precedentemente deliberato con proprio atto n. 19 di data 27.12.2018, proporre programmi di razionalizzazione societarie non essendoci i presupposti di non sussistenza degli indici individuati dall'art. 18 co.3 bis della L.P. n. 1/2005, coordinata dall'art. 24 c.3 della L.P.27/2010.

Dato atto come l'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2020, previsioni per la nostra Provincia già operative in via ordinaria e senza limitazione temporale e comunque con riferimento a fatturati soglia di € 250.000,00.-.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016" ;
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P..

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1 del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Dato atto che come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Che non debbano invece essere prese in considerazione le partecipazioni dirette ed indirette in associazioni Enti di diritto pubblico né le partecipazioni indirette in Società detenute per il tramite di soggetti che non risultano controllati dall'Ente locale.

Tenuto conto che ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 della L.P. n. 27/2010 sopra richiamata, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b. società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00.= Euro o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, del T.U.S.P..

Tenuto conto che l'esame ricognitivo annuale di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali competenti nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate, secondo quanto indicato nella documentazione di ricognizione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Presa visione della rappresentazione grafica e della tabella riepilogativa, documento contenente indicazione analitica dei dati delle società partecipate direttamente e indirettamente da questo Ente.

Considerato che ai sensi del citato art. 7 c. 10 della L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione.

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Verificato, in base a quanto sopra, che l'Amministrazione Comunale ritiene di confermare il mantenimento, non sussistendo motivazioni per l'alienazione o la razionalizzazione, di tutte le società partecipate come indicato nella ricognizione delle partecipazioni societarie approvato con deliberazione consiliare n. 19 dd. 27.12.2018.

Premesso quanto sopra.

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta.

Viste le linee guida dettate dal Dipartimento Del Tesoro – Corte Dei Conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014 pubblicate il 23.11.2018, nonché le linee di indirizzo emanate dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomi e Locali, con deliberazione n. 22 dd. 21.12.2018.

Vista la relazione con i dettagli delle partecipazioni del Comune di Croviana al 31.12.2020, acquisita a prot. n. 3274 dd. 24.11.2021.

Dato atto come sia intervenuta l'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione dell'Ente acquisito a prot. n. 3289 dd. 25.11.2021.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 20 di data 07.07.2016, dal Responsabile del settore economico finanziario sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 26.11.2020, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 17 febbraio 1994 n. 4 e 9 marzo 2016 n. 7.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 18 c. 3bis della L.P. 1/2005, art. 24 c. 4 della L.P. 27/2010 e art. 20 del D.Lgs. 175/2016 la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, riconoscendo la sussistenza delle condizioni di legge per il loro mantenimento con le precisazioni ivi indicate e riassunte nel punto a seguire 2), coerentemente ed in conferma di quanto disposto con i provvedimenti a base dell'attività ricognitiva operata nel 2017 con delibera consiliare 19 dd. 27.12.2018.
2. Di dare altresì atto che il Comune di Croviana detiene una partecipazione non qualificabile come di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nelle seguenti società di sistema:
 - AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI SCPA
 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP.
 - PRIMIERO ENERGIA S.P.A.
 - TARENTINO DIGITALE S.P.A.
 - TARENTINO RISCOSSIONI S.P.A.
 - TARENTINO TRASPORTI S.P.Ae per loro tramite indirettamente in:
 - CASSA RURALE DI TARENTO, LAVIS, MEZZOCORONA, VALLE DI CEMBRA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.
 - FEDERAZIONE TARENTINA DELLA COOPERAZIONE SOC. COOP.
 - SET DISTRIBUZIONE S.P.A.
 - DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.
 - LOZEN ENERGIA S.R.L.
 - CENTRO SERVIZI CONDIVISI IN LIQUIDAZIONE SCARL
 - APT TARENTO, BONDONE VALLE DEI LAGHI SOC. CONS.R.L.
 - CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.R.L.
 - CAR SHARING TARENTINO SOCIETA' COOPERATIVA
 - DISTRETTO TECNOLOGICO TARENTINO SOCIETA' CONSORTILE S.R.L.
 - RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI S.P.A.
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione, completa del relativo allegato A, a tutte le società partecipate dal Comune.
4. Di procedere alla comunicazione dell'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, da operarsi ex art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 (TUSP), secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo (D.Lgs. 16.06.2017 n. 100) mediante l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro, già utilizzato per la rilevazione annuale delle partecipazioni pubbliche dando atto che detti adempimenti previsti in materia di razionalizzazione periodica si integreranno con quelli stabiliti per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti.

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P e con l'utilizzo dell'applicativo ConTE.

6. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva dopo il 10° giorno dall'inizio della pubblicazione, come stabilito dall'art. 183 – 3° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm. e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 recante "Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale".

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Data, 26/11/2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.to - dott. Giorgio Osele -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, nonché se ne attesta la copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data, 26/11/2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA E FINANZIARIO
F.to - Valentina Zanini -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione consiliare del 26/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Giorgio Osele -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Valorz dott. Gianluca

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 30/11/2021 al giorno 10/12/2021.

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Deliberazione divenuta esecutiva il 11/12/2021 ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Croviana, 26/11/2021

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Corviana,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Croviana, 01/12/2021

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio